

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5655-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **SCÀLFARO**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 7 maggio 1991 (v. Stampato Senato n. 2557)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**DE MICHELIS**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(**SCOTTI**)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**VASSALLI**)

—

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'8 maggio 1991*

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti

---

*Presentato alla Presidenza il 5 luglio 1991*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5655 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2557), che viene allegata.

## ALLEGATO.

In attuazione dell'impegno, assunto in base all'articolo 220 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea, di garantire « la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali », i sei Stati membri originari della Comunità hanno sottoscritto il 27 settembre 1968 la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804. Con il Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, è stata attribuita alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione della Convenzione. In Italia detto Protocollo è stato ratificato ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 180.

Poiché la Convenzione non fa parte del diritto comunitario in senso stretto, la sua efficacia non si estende automaticamente ai nuovi Stati membri. Questi, tuttavia, al momento della loro adesione, si vincolano ad aderire alle Convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 220 del citato Trattato e ad avviare negoziati in vista dei necessari adattamenti.

In esecuzione di detto obbligo, è stata stipulata il 9 ottobre 1978 una Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e della Gran Bretagna alla Convenzione del 1968, la quale, nel preservarne i principi basilari, contempla anche una serie di adattamenti e di modifiche del testo originario. La Convenzione di adesione del 1978 è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 967. Il 25 ottobre 1982 è stata stipulata la Convenzione di adesione della Grecia, la quale si limita ad apportare al testo preesistente adattamenti meramente tecnici. Quest'ultima Convenzione è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 ottobre 1984, n. 756.

Con il Trattato di adesione alle Comunità europee del 12 giugno 1985, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si sono, tra l'altro, impegnati ad aderire alle Convenzioni previste dall'articolo 220 del Trattato di Roma e, in esecuzione di detto impegno, il 26 maggio 1989 è stata sottoscritta a Donostia-San Sebastian la Convenzione con la quale i due nuovi Stati membri aderiscono alla Convenzione del 1968 ed al Protocollo del 1971. La stipula della Convenzione di adesione della Spagna e del Portogallo ha rappresentato l'occasione per apportare alcune integrazioni e modifiche al

testo preesistente, di carattere non puramente tecnico e terminologico contenute nei titoli dal II al V della Convenzione di cui si propone la ratifica.

Le integrazioni e modifiche del testo originario maggiormente rilevanti riguardano:

a) l'individuazione della competenza speciale in materia di contratto individuale di lavoro (articolo 5, punto 1, della Convenzione del 1968, integrato dall'articolo 4 della presente Convenzione). Per tali contratti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione viene individuato in quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o, in caso di svolgimento abituale di attività lavorativa in più di un Paese, nel luogo della sede di assunzione. Si tratta dell'esplicitazione dell'orientamento interpretativo della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui, nei contratti di lavoro, l'obbligazione determinante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, punto 1, della Convenzione del 1968, va individuata in quella relativa alla esecuzione delle prestazioni lavorative pattuite (sentenza 15 febbraio 1989, in causa 32/88; sentenza 26 maggio 1982, in causa 133/81);

b) la determinazione di un foro concorrente in materia contrattuale, che è stato introdotto qualora l'azione sia connessa ad una in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto (articolo 6, punto 4, introdotto con l'articolo 5 della presente Convenzione). In tal caso, il foro concorrente è quello dello Stato membro in cui l'immobile è situato;

c) il temperamento del criterio di competenza esclusiva del luogo di situazione dell'immobile, di cui all'articolo 16, punto 1, della Convenzione del 1968. Per gli affitti di immobili ad uso privato, per una durata di non oltre sei mesi consecutivi, è prevista la competenza alternativa del foro del domicilio del convenuto, sempreché proprietario ed inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente (articolo 16, punto 1, lettera b), introdotta dall'articolo 6 della presente Convenzione). Si è inteso, così, mitigare l'esclusività del criterio del *locus rei sitae*, in rapporto alle locazioni di alloggi per brevi periodi (ad esempio, per vacanze), per le quali la Corte di giustizia aveva ribadito l'indefettibilità del criterio di cui all'articolo 16, punto 1, della Convenzione del 1968 (sentenza 15 gennaio 1985, in causa 241/83);

d) la più puntuale individuazione delle forme regolanti l'efficacia delle clausole attributive di competenza (articolo 17 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 7 della presente Convenzione). La Corte di giustizia aveva affermato che i requisiti di forma stabiliti dall'articolo 17 vanno interpretati restrittivamente, avendo lo scopo di garantire che il consenso delle parti, sulle clausole attributive di competenza, sia effettivamente provato (sentenza 14 dicembre 1976, in causa 24/76). Di qui l'esigenza di prevedere, accanto alla forma scritta ed a quella orale con conferma scritta, la validità di altre forme ammesse dalle « pratiche », ma alle quali le

parti abbiano concordato di far ricorso. Inoltre, è stato più puntualmente disciplinato il rinvio alle forme ammesse dagli usi nel commercio internazionale, specificando che debba trattarsi di usi ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati in contratti dello stesso tipo e nel ramo commerciale in questione. È stata anche introdotta una specifica disciplina dell'efficacia di clausole attributive di competenza in materia di contratti di lavoro: queste spiegheranno i loro effetti solo se posteriori al sorgere della controversia e se invocate dal lavoratore per adire giudici diversi da quelli del domicilio del convenuto o da quelli del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa;

*e)* una più razionale disciplina della litispendenza (articolo 21 della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 8 della presente Convenzione), imperniata sulla sospensione d'ufficio del giudizio innanzi al giudice successivamente adito, finché sia stata accertata la competenza di quello preventivamente adito, e, una volta avvenuto tale accertamento, sulla declaratoria d'incompetenza del giudice successivamente adito;

*f)* la precisazione del presupposto per l'esecuzione di sentenze rese in un altro Stato contraente. Mentre nella Convenzione del 1968 si prevedeva che la parte interessata dovesse ottenere, nello Stato contraente richiesto, l'apposizione della formula esecutiva, in base alla presente Convenzione è sufficiente che la parte interessata ottenga che la decisione sia dichiarata esecutiva nello Stato contraente richiesto (articoli 31, primo comma, e 50, primo comma, della Convenzione del 1968, modificati dagli articoli 9 e 14 della presente Convenzione);

*g)* una più esplicita e dettagliata disciplina transitoria, attraverso la modifica dell'articolo 54 della Convenzione del 1968 (articolo 16 della presente Convenzione), e l'introduzione dell'articolo 54-*bis*, sostanzialmente corrispondente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 36 della Convenzione di adesione del 9 ottobre 1978 (articolo 17 della presente Convenzione);

*h)* la disciplina del rapporto tra la Convenzione del 1968 e le altre Convenzioni, presenti o future, tra gli Stati contraenti in materie particolari e disciplinanti anch'esse la competenza giurisdizionale e il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze. Al riguardo, l'articolo 57 della Convenzione del 1968 è stato integrato dalla disposizione interpretativa di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di adesione del 1978 (articolo 19 della presente Convenzione).

Le norme riguardanti la procedura da seguire per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici sono state integrate dalla presente Convenzione, al fine di indicare le autorità giudiziarie competenti, nel Regno di Spagna e nella Repubblica portoghese, a ricevere l'istanza di riconoscimento (articolo 32, primo comma, della Convenzione del 1968, integrato dall'articolo 10 della presente Convenzione), a decidere sull'opposizione alla richiesta di riconoscimento (articolo 37, primo comma, della Convenzione del

1968, integrato dall'articolo 11 della presente Convenzione), a pronunciarsi sull'impugnazione del rigetto del riconoscimento (articolo 40, primo comma, della Convenzione del 1968, modificato dall'articolo 12 della presente Convenzione) e ad adire la Corte di giustizia per questioni interpretative della Convenzione (articolo 2, comma 1, del Protocollo del 1971, modificato dall'articolo 25 della presente Convenzione).

Nell'Allegato I, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, sono indicati, separatamente per le versioni in ciascuna lingua ufficiale, gli adattamenti di carattere esclusivamente formale e terminologico al preesistente testo della Convenzione.

Accanto all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1 del disegno di legge), viene proposta anche l'emanazione dell'ordine di esecuzione della Convenzione in esame, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la quale coinciderà con il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di almeno due strumenti di ratifica, di cui uno proveniente dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese, o con lo stesso termine susseguente al deposito del proprio strumento di ratifica, per gli Stati ratificanti la Convenzione posteriormente (articolo 2 del disegno di legge ed articolo 31 della presente Convenzione).

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.